



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 9 del 17 Marzo 2022

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Disposizioni per la gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane al fine di garantire la corretta erogazione del servizio pubblico di depurazione

Il Dirigente Generale

Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
previo controllo degli atti richiamati, attesta la
regolarità tecnica e la legittimità del presente atto

Gianfranco Comito
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che prevede: *“Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni ... () ... Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

Visto l'art. 117 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che prevede: *“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, recante *“Statuto della Regione Calabria”*, e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 34, lettera m) dello Statuto Regionale, rubricato *“Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale”*, che riconosce, espressamente, tra i poteri del Presidente quello di adottare *“i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente”*;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento:

- all'art. 141 comma 2 che stabilisce: *“Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie ... () ...”*;
- all'art. 127 comma 1 che stabilisce: *“1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile, e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato”*

Vista la legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4 “Legge organica di protezione civile della Regione Calabria (Articolo 12 Legge 24 febbraio 1992, n. 225)” con particolare riferimento all'art. 2 comma 1, lett. b) e all'art. 3 comma 3;

Visto il Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156/2016, modificato con la Deliberazione del Consiglio n. 474 del 10 dicembre 2019 con riferimento alla Parte III – Rifiuti Speciali;

Vista la legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 “Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato” che all'art.1 comma 1 stabilisce: *“a) È riconosciuta e istituita l'Autorità idrica della Calabria, rappresentativa dei comuni della Calabria, tutti ricadenti nell'ambito territoriale ottimale ... () ... comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale. L'Autorità idrica della Calabria svolge le funzioni già attribuite ai soppressi enti d'ambito di cui all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006”*;

Premesso che

- ai Comuni spetta la funzione amministrativa relativa all'organizzazione del servizio idrico integrato, che viene esercitata attraverso l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;
- la legge regionale n. 18 del 18 maggio 2017 ha stabilito la dimensione del territorio regionale quale ambito territoriale ottimale e ha istituito l'ente di governo di cui all'articolo 3-bis del d.l.138/2011, convertito dalla legge 148/2011 denominato “Autorità idrica della Calabria”, ente pubblico non economico rappresentativo dei comuni della Calabria tutti ricadenti nell'ambito territoriale ottimale coincidente con la regione stessa;
- all'ente di governo - AIC dell'ATO sono assegnate le funzioni di cui all'art. 3 della l.r. n. 18/2017 ossia le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato per come definito dall'art. 141 comma 2 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Preso atto che il ritardo nell'attuazione dei compiti e delle funzioni assegnate all'AIC, con particolare riferimento all'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico d'ambito, ha determinato il protrarsi della frammentazione del servizio per cui, sono i Comuni, *uti singuli* e talvolta in forma

associata, a organizzare la fase del ciclo relativa al collettamento e trattamento delle acque reflue urbane ricorrendo per lo più a soggetti terzi cui è affidato il servizio pubblico di gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue presenti nei rispettivi territori comunali;

Considerato che:

- il processo di depurazione delle acque reflue effettuato negli impianti comunali produce i “fanghi di depurazione” classificati come rifiuti speciali, della cui corretta gestione devono farsi carico i Comuni competenti all’organizzazione del servizio di depurazione, eventualmente anche attraverso i soggetti gestori incaricati del servizio pubblico della depurazione;
- la produzione di fanghi è una conseguenza inevitabile del corretto ed efficiente espletamento del servizio pubblico di depurazione delle acque reflue urbane, il cui esercizio è indispensabile per garantire la tutela dell’ambiente e della salute pubblica;
- il fango di depurazione è un rifiuto speciale (codice EER 19.08.05) che deve essere periodicamente allontanato dall’impianto di depurazione e gestito in accordo alla normativa dei rifiuti per tutte le fasi che vanno dalla produzione e identificazione del rifiuto (detenzione all’interno dell’impianto), al trasporto con mezzi idonei e con i sistemi di tracciabilità previsti, sino al conferimento finale in impianti idonei dove il rifiuto viene accettato e trattato in conformità alle operazioni consentite nel provvedimento di autorizzazione;
- una non corretta gestione dei fanghi di depurazione, attraverso accumuli nelle vasche destinate ai processi depurativi, ovvero in forma di stoccaggio in aree dell’impianto, può compromettere l’efficienza del sistema depurativo e l’equilibrio dei processi biologici, portando al blocco del sistema di depurazione delle acque reflue;

Rilevato che la Regione Calabria, tra il 18 gennaio e il 3 febbraio u.s., ha condotto un’indagine nell’area marina costiera tirrenica calabrese compresa tra Tortora e Nicotera, con l’effettuazione di sopralluoghi congiunti tra Regione, ARPACal e Amministrazioni Provinciali presso tutti gli impianti di proprietà comunale, o comunque ricadenti nel territorio comunale, che effettuano il trattamento delle acque reflue urbane;

Considerato che l’area d’indagine ha interessato 38 amministrazioni comunali e 48 impianti di depurazione; per tutti gli impianti sono state rilevate le caratteristiche di funzionalità con particolare riguardo alla gestione dei fanghi di depurazione; la rilevazione della gestione dei fanghi di depurazione ha consentito di ottenere i dati conoscitivi sui quantitativi dei fanghi prodotti nell’anno 2021, dei fanghi smaltiti, dei fanghi accumulati negli impianti, nonché la presenza e la funzionalità di sistemi di disidratazione quali nastro-presse, letti di essiccamento, centrifughe;

Preso atto che con nota prot. n. 66235 del 10.02.2022 il Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente ha trasmesso alla Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale l’esito dell’indagine; dai dati trasmessi emerge una chiara situazione di criticità per la presenza di notevoli quantità di fanghi accumulati negli impianti di depurazione comunali, per un totale complessivo di oltre 22.000 tonnellate di fanghi attualmente depositati negli impianti;

Valutato che:

- per taluni impianti di depurazione, l’ingente quantitativo di fanghi presenti sotto forma di stoccaggio o accumulato in sezioni funzionali dell’impianto, determina la necessità di un intervento immediato e tempestivo in termini di sostituzione dei soggetti ordinariamente competenti per attuarne la corretta gestione in conformità alle buone tecniche e all’applicazione conforme della disciplina sui rifiuti speciali;
- lo stato dei luoghi, originato dalla inadempiente gestione dei fanghi di depurazione prodotti dagli impianti, impone il predetto intervento immediato, onde rimuovere l’attuale pericolo per la salute pubblica e ingenti danni all’ambiente, potendo comportare una potenziale catastrofe sanitaria che occorre in tutti i modi prevenire;

Considerato che con la Deliberazione di Giunta Regionale avente n. 87 del 5 marzo 2022 sono stati stanziati 2,4 milioni di euro per la “*Manutenzione straordinaria per l’efficientamento e la messa in funzione dei sistemi depurativi della costa tirrenica (CZ-CS-VV)*”;

Ritenuto che per la tutela della salute pubblica occorre procedere con urgenza alla rimozione dei fanghi presenti negli impianti di depurazione dell’area d’indagine, mettendone in atto la corretta gestione, in relazione alle buone pratiche applicabili e al conferimento, come rifiuti speciali, in idonei impianti autorizzati per il successivo trattamento e smaltimento;

Rilevato che il servizio pubblico essenziale della depurazione delle acque reflue urbane nel territorio regionale non può essere in alcun modo interrotto, a tutela della salute pubblica, nonchè per i caratteri di universalità e di non escludibilità;

RILEVATO CHE la eccezionale situazione di pericolo per la salute pubblica non è diversamente fronteggiabile se non attraverso l'adozione di misure di carattere straordinario e derogatorio del vigente riparto delle competenze amministrative in materia;

Evidenziata:

- la proporzionalità del provvedimento, essendo la presente ordinanza resasi necessaria per fronteggiare situazioni a tutela di un bene costituzionalmente garantito ed espressamente tutelato all'art.32 della Carta Costituzionale;
- l'urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della salute pubblica;
- l'universalità del servizio pubblico essenziale relativo alla depurazione delle acque reflue urbane che non può essere in alcun modo interrotto, quale servizio primario ed essenziale;
- la necessità di prevedere il recupero degli oneri conseguenti al presente provvedimento, a rispettivo carico dei comuni interessati, in quanto competenti all'organizzazione del servizio di depurazione;

Visti

- l'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
- l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di igiene e sanità pubblica,

1. al Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente:
 - a) entro 10 giorni dall'emanazione della presente ordinanza, di definire gli interventi prioritari da attuare negli impianti di depurazione dei comuni della fascia tirrenica calabrese compresa tra Tortora e Nicotera, finalizzati alla corretta gestione dei fanghi di depurazione derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane, depositati e stoccati negli impianti, e al loro trattamento/smaltimento finale in impianti idonei e autorizzati, individuando puntualmente le attività da eseguire e i costi da sostenere;
 - b) di attuare gli interventi di cui al punto a) entro i successivi novanta giorni;
 - c) di procedere, in coordinamento con il Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria, avvalendosi delle risorse di cui alla DGR n. 87 del 5 marzo 2022;
2. In relazione ad eventuali provvedimenti cautelari reali, adottati dall'autorità giudiziaria competente, il Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente è autorizzato ad instare per il dissequestro con prescrizioni ex art. 85 delle norme di attuazione coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, onde attuare i necessari interventi per la corretta gestione dei fanghi di depurazione derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane.

DISPONE

- Di demandare al competente Dipartimento Territorio e Tutela dell'ambiente l'adozione dei provvedimenti finalizzati a consentire il recupero degli oneri conseguenti al presente provvedimento, a rispettivo carico dei comuni interessati;
- Di trasmettere la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministero della Transizione Ecologica - Direzione per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, alle Prefetture di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia, alle procure della Repubblica di Paola, Lamezia Terme e Vibo Valentia, all'ARPACal, alle Province di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia, ai Comuni interessati, all'Autorità Idrica Calabria e al Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria;
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;
- La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Calabria.

Roberto Occhiuto